


LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ

PREVENIRE E CONTRASTARE
LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE NEL LAVORO

PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITÀ E LA NON DISCRIMINAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE







CHI È LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ

La Consigliera regionale di parità è una professionalità esperta di mercato del lavoro, pari opportunità e politiche di genere, che riveste un ruolo istituzionale di promozione, vigilanza e controllo sui temi delle pari opportunità e antidiscriminazione nel mercato del lavoro regionale (dlgs 198/2006, 512010, 80/2015).

L'incarico dura 4 anni.

La Consigliera ha sede nell'Ente Regione, come richiesto dalla norma, ma è organismo dotato di terzietà, e pertanto coopera con tutte le articolazioni dell'Amministrazione regionale e con tutti i soggetti che, sul territorio intervengono in tema di mercato del lavoro e pari opportunità.

A seguito dell'esito del bando pubblico di selezione da parte della Regione Toscana del 23.12.2016 e del decreto di nomina del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dal 31.05.2017 sono insediate Maria Grazia Maestrelli come consigliera di parità effettiva e Giuditta Giunti come consigliera di parità supplente.

VIETATO DISCRIMINARE!

- 1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, la promozione, qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;
- 2. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale;
- 3. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera;
- 4. È vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali anche complementari.



LA DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO /1

Si definisce discriminazione diretta gualsiasi dispositivo, atto 0 comportamento, (nonché l'ordine di porli in essere), che produca un pregiudizievole discriminando effetto le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, o determinando un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Si parla di discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

(dlgs 198/2006, int dal dlgs 5/2010)

LA DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO/2

0

Costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, o in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, intese come comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Sono considerate discriminazioni anche i trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

(dlgs 198/2006, int dal dlgs 5/2010)



COSA FA LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ /1

Le funzioni della Consigliera regionale di parità sono previste dalle norme (dlgs 198/2006, 5/2010, 80/2015) e riguardano:

- 1. Rilevazione delle **situazioni di squilibrio di genere sul lavoro** e nello specifico nell'accesso al lavoro, alla formazione, ai percorsi di carriera e in relazione alle forme pensionistiche e retributive in generale.
- 2. **Contrasto alle discriminazioni** di genere sul lavoro, di carattere collettivo (ruolo esclusivo, rispetto agli altri organismi di parità che compete alla Consigliera in qualità di pubblico ufficiale). L'azione di contrasto alle discriminazioni prende awio dalla ricezione delle segnalazioni di presunta discriminazione o dalla autonoma attivazione della Consigliera, nei casi previsti da norma. Il supporto alla risoluzione di tali situazioni, prevede l'attivazione di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei contesti, alla ricerca di conciliazione tra le parti, sino all'azione in giudizio (come previsto dagli articoli 36-37 del dlgs 198/2006).

Le discriminazioni di carattere individua/e rientrano nella competenza della consigliera provinciale di parità.


COSA FA LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ /2

- 3. Monitoraggio della situazione del personale dipendente delle aziende con oltre 100 dipendenti operanti sul territorio regionale come richiesto dall' art.46 del dlgs 198/2006 e ss, in ottica di genere.
- 4. Presidio delle istituzioni e dei processi di decision making in chiave antidiscriminatoria:
- controllo della composizione di genere delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (ex L.215 /2012); parere obbligatorio (ex art. 48 dlgs 198/2006) sui Piani di Azione Positiva (PAP) della PA;
- cooperazione strategica con i CUG (Direttiva 4/3/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- vigilanza sulla coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'UE in termini di mainstreaming. In tal senso la Consigliera è membro dei Comitati di sorveglianza e di partenariato.
- 5. **Promozione della cultura delle pari opportunità** su ampia scala anche nell'ambito delle politiche attive del lavoro (Dir 2006/54/CE).



CHI PUÒ RIVOLGERSI ALLA CONSIGLIERA





- discriminazione nell'accesso al lavoro
- discriminazione per accedere a corsi di formazione
- · discriminazione nello sviluppo della carriera
- difficoltà a vivere serenamente la tua maternità e il lavoro
- discriminazione nel livello di retribuzione
- il licenziamento in quanto donna
- molestie sul luogo di lavoro

Un Ente pubblico che

- deve costituire il Comitato unico di garanzia CUG
- deve presentare il Piano di azioni positive in base all'art. 7 del D.Lgs. 198/06

Un'azienda che voglia

- valorizzare la presenza femminile
- accedere ai finanziamenti previsti dal D.Lgs. 198/06
- presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base alla legge.53/00
 - Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città - e al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Decreto legislativo 151/01

LE CONSIGLIERE DI PARITÀ PROVINCIALI

Per le Province della Toscana sono presenti le Consigliere Provinciali che aiutano la Consigliera Regionale, ed essendo parte sul territorio possano favorire l'accesso delle persone.

Consigliera Provincia di Arezzo - Gabriella Cecchi

https://provincia.arezzo.it/servizi/consigliera-di-parita/

Consigliera Città Metropolitana di Firenze - Annamaria Di Fabio

Consigliera di parità - Città Metropolitana di Firenze (cittametropolitana.fi.it)

Consigliera Provincia di Grosseto - Laura Parlanti

https://www.provincia.grosseto.it/aree-tematiche/pari-opportunita/consigliera-di-parita/

Consigliera Provincia di Livorno - Maria Grazia Dainelli

https://www.provincia.livorno.it/consigliera-provinciale-di-parit%C3%A0

Consigliera Provincia di Lucca - Katiuscia Maggini

https://www.provincia.lucca.it/pariopportunita/la-consigliera-di-parita

Consigliera Provincia di Massa-Carrara – Diana Tazzini

https://portale.provincia.ms.it/consigliera-di-parita-provinciale/

Consigliera Provincia di Pisa - Elena Casarosa

https://www.provincia.pisa.it/argomenti/pari-opportunita/consigliera-di-parita

Consigliera Provincia di Pistoia - Chiara Mazzeo

https://www.provincia.pistoia.it/istituti-di-tutela/consigliera-di-parita

Consigliera Provincia di Prato - Irene Romoli

https://www.provincia.prato.it/pagina2384_consigliera-di-parit.html

Consigliera Provincia di Siena - Lucia Secchi Tarugi

http://www.provincia.siena.it/servizi/istruzione-pari-opportunita-politiche-giovanili-formazione-e-contenzioso/consigliera-provinciale-di-parita

CONTATTI

CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ REGIONE TOSCANA

Maria Grazia Maestrelli - Consigliera effettiva Giuditta Giunti - Consigliera supplente Elisabetta Natali - Segreteria

Via Luca Giordano, 13/15 50132- Ex Meyer Pad. Cocchi 50121 Firenze

tel. 055 4382420 cell. 333 4840423

consiglieraparita@regione.toscana. **pec** consiglieraparitatoscana@postacert.toscana.it

La Consigliera riceve su appuntamento

